



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

### Istituto Istruzione Superiore "VIA DEI PAPARESCHI"

Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico – Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale –  
I.T. Amministrazione Finanza e Marketing

Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 – 06/55.30.89.13 Fax 06/55.62.789

Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 – 00148 Roma – Tel. 06/65.67.81.86 – 06/12.112.66.65 Fax 06/65.67.83.52

C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B Cod. Univoco UF3E4N

E-Mail: [rmis09100b@istruzione.it](mailto:rmis09100b@istruzione.it) PEC: [rmis09100b@pec.istruzione.it](mailto:rmis09100b@pec.istruzione.it)

Roma, 28/09/2023

**Famiglie  
Studenti/Studentesse  
Docenti  
Personale ATA  
DSGA**

### CIRCOLARE n. 54

Oggetto: Applicazione del divieto di fumo attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO L'Art. 32 della Costituzione italiana
- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584 "*divieto di fumare in determinati locali pubblici*"
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995;
- VISTA la Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "*interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*";
- VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2003 "*attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*";
- VISTO l'Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- VISTO la Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*";
- VISTA la Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*";
- VISTA la Legge 18 marzo 2008, n. 75 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*";

- VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
  - *Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
  - *il Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*
  - *Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazioni;*
  - *Comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*
- VISTA la Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n.221, art.40, comma 3 “Rifiuti di prodotti da fumo”.

## DISPONE

- il divieto di fumo operante **in tutti i locali ed in tutto il perimetro** dell’istituto
- l’estensione del divieto di fumo, già vigente in tutti gli ambienti interni ed esterni delle istituzioni scolastiche, **anche all’uso della Sigaretta elettronica** in conformità all’ordinanza del Ministro della Salute del 26/06/2013 ed in applicazione dell’Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) del Decreto 12 settembre 2013 che integra l’articolo 51 della Legge 16/01/2003 – comma 1Bis.

A riguardo si riporta in dettaglio il contenuto dell’articolo suindicato:

1. Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, comma 1 bis.: “Il divieto di cui al comma 1 **è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**”
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Nel caso di palese violazione del divieto di fumo e di abbandono di mozziconi nell’ambiente all’interno delle pertinenze del nostro Istituto, il testimone del comportamento illecito – appartenente al personale docente, educativo o ATA – è tenuto a chiedere le generalità di chi lo sta mettendo in atto e a darne immediata informazione scritta via mail ai Preposti, con copia al DS; nel caso il comportamento illecito sia messo in atto da uno studente, verrà messo in copia anche il relativo consiglio di classe. I Preposti procederanno con l’irrogazione della multa per l’infrazione del divieto di fumo, mentre il consiglio di classe di concerto col DS provvederanno alla sanzione disciplinare sia per questa infrazione sia eventualmente per quella relativa all’abbandono di mozziconi di sigaretta nell’ambiente.
4. ~~Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.~~

L’infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584,

modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% della Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Si ricorda che sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, il Dirigente Scolastico, il DSGA ed i seguenti docenti preposti cui spetta la rilevazione delle violazioni:

- **Sede centrale:** Ferrandino, Ravagioli, De Magistris, Carvisiglia.

- **Sede succursale:** Farina, Calimera, Covaccioli, Di Filippo.

I docenti autorizzati a rilevare le infrazioni al divieto di fumo sono muniti di modulistica per l'erogazione della sanzione.

Essi, in qualità di **pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni**, hanno il potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori e comminare le sanzioni previste.

Si rimanda alla lettura dell'allegato 4 del Regolamento d'Istituto per maggiori dettagli.

**Il Dirigente Scolastico**

prof.ssa Paola Palmegiani

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
CAD ss.mm.ii e norme collegate